

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera

(Del 20 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 1958,

decreta:

I

La legge federale del 7 febbraio 1854 ¹⁾ sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera è modificata come segue:

Art. 25

L'onorario annuo del presidente e le indennità degli altri membri del Consiglio scolastico sono determinati dal Consiglio federale.

II

È abrogata la legge complementare del 29 gennaio 1859 ²⁾ sulla Scuola politecnica federale.

III

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

1) CS 4, 105.

2) CS 4, 112.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno

(Del 6 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958,

decreta:

I

La legge federale del 25 settembre 1952 ¹⁾ sulle indennità ai militari per perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 1

I militari (compresi gli uomini e le donne del servizio complementare) che prestano servizio nell'esercito svizzero hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio con soldo. Aventi diritto.

Art. 8

Hanno diritto all'assegno per l'azienda i militari che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente. Assegni per l'azienda.

1) RU 1952, 1050; 1954, 459.

Art. 9

Indennità per l'economia domestica e per persona sola.
 a. Militari esercitanti un'attività lucrativa.

¹ Per i militari, che prima dell'entrata in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domestica si compone di un importo di base fisso di franchi 2,50 e di un importo variabile pari al 40 per cento del reddito medio, conseguito, mediante un'attività lucrativa, prima del servizio; l'indennità è tuttavia di 5 franchi al minimo e di 15 franchi al massimo.

² L'indennità giornaliera per persona sola è pari al 40 per cento della corrispondente indennità per l'economia domestica; essa è tuttavia di franchi 2 al minimo e di 6 franchi al massimo. Per le reclute, l'indennità è di 2 franchi il giorno.

³ Per l'accertamento del reddito giornaliero medio conseguito, mediante un'attività lucrativa, prima del servizio è determinante il reddito, dal quale sono prelevate le quote conformemente alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale emana le prescrizioni sul calcolo delle indennità e allestisce tavole d'uso obbligatorio con importi arrotondati a vantaggio degli aventi diritto.

Art. 10

b. Militari non esercitanti una attività lucrativa.

¹ Per i militari, che prima di entrare in servizio non esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domestica è di 5 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola di 2 franchi.

² Il Consiglio federale può parificare ai militari esercitanti una attività lucrativa quelli che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa o che a cagione del servizio militare non hanno potuto assumere una tale attività ed emanare prescrizioni speciali circa il calcolo delle loro indennità.

Art. 11

c. Durante i servizi di avanzamento.

Durante i servizi prestati, all'infuori dei corsi di ripetizione e dei corrispondenti servizi di sostituzione, per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera per l'economia domestica è almeno di 7 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola almeno di 4 franchi. Il Consiglio federale può designare particolareggiatamente i servizi valevoli di avanzamento.

Art. 12
abrogato

Art. 13

L'assegno per i figli è di 2 franchi il giorno per ogni figlio. Assegno per i figli.

Art. 14

L'assegno per assistenza è di 4 franchi il giorno per la prima persona assistita dal militare e di 2 franchi il giorno per ogni altra; esso è ridotto nella misura in cui eccede la prestazione giornaliera effettiva del militare o per quanto non permetterebbe più di considerare la persona assistita come bisognosa d'aiuto nel senso dell'articolo 7, capoverso 1. Assegno per assistenza.

Art. 15

L'assegno per l'azienda è di 3 franchi il giorno. Assegno per l'azienda.

Art. 16

L'indennità complessiva, senza l'assegno per l'azienda, non deve eccedere l'importo di 28 franchi il giorno. Essa è diminuita per quanto superi il 90 per cento del reddito medio conseguito, mediante un'attività lucrativa, prima dell'entrata in servizio; le indennità minime conformemente all'articolo 9 o 11, come anche due assegni per i figli devono, tuttavia, essere pagati integralmente. Limiti massimi.

Art. 19, cpv. 2, lett. c

- c. le indennità calcolate conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 spettano al datore di lavoro nella misura in cui questi paga il salario o lo stipendio a un militare durante il servizio.

Art. 22

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità ai militari. E' applicabile l'articolo 69 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Copertura delle spese di amministrazione.

Art. 26

Regola.

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai supplementi alle quote dovute conformemente alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. dal fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità ai militari.

Art. 27

Supplementi alle quote dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

¹ Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, eccettuati gli assicurati facoltativi.

² I contributi ammontano al 10 per cento delle quote stabilite nella legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sono prelevati quali supplementi a tali quote. Gli articoli 14, 15 e 16 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono applicabili per analogia.

Art. 28

Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità ai militari.

Sotto la designazione di fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità ai militari, è costituito un fondo indipendente nel quale sono conteggiate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. Il fondo è amministrato dagli stessi organi che amministrano il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è impiegato nello stesso modo. È applicabile l'articolo 110 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1960.

² All'entrata in vigore della presente legge, il residuo della riserva per l'ordinamento delle indennità ai militari è trasferito al fondo di compensazione di detto ordinamento.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser,

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella sullo sdebitamento di poderi agricoli

(Del 13 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1958,

decreta:

I

La legge federale del 12 dicembre 1940¹⁾ sullo sdebitamento di poderi agricoli è modificata come segue:

Art. 114, cpv. 1 e 2

I. Aiuto finanziario.

¹ La Confederazione continua l'aiuto finanziario a favore degli agricoltori nel disagio, degni di essere aiutati, nonchè delle opere produttive; essa destina a questo scopo il saldo non utilizzato del fondo di sdebitamento.

² I sussidi federali sono determinati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e considerato lo stato delle loro regioni di montagna; essi saranno d'un importo al minimo uguale e al massimo triplo di quello dei sussidi cantonali.

1) CS 9, 79; RU 1955, 711.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *26 marzo 1959.*

Termine d'opposizione: *24 giugno 1959.*

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE

concernente

l'approvvigionamento del paese con cereali

(Legge sui cereali)

(Del 20 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 23 *bis*, 31 *bis*, capoverso 3, lettera *e*, 64 e 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 1958,

decreta :

I. Nozioni

Art. 1

Definizioni

Sono, agli effetti della presente legge e delle sue disposizioni esecutive:

Cereali panificabili — il frumento (grano tenero e grano duro), la segale, la spelta come pure le miscele di questi cereali tra di loro. La farragine, il farro, il granoturco e, nelle regioni di montagna, l'orzo e il grano saraceno sono considerati cereali panificabili per quanto siano destinati all'approvvigionamento diretto dei produttori. Non sono considerati cereali panificabili quelli denaturati conformemente alle prescrizioni come pure i cascami della macinazione provenienti dalla pulitura dei cereali e non idonei all'alimentazione umana;

Cereali indigeni — i cereali coltivati entro i confini doganali svizzeri da un produttore domiciliato in Svizzera.
Sono equiparati ai cereali indigeni — i cereali coltivati in Svizzera

da un cittadino svizzero domiciliato nella zona limitrofa estera; — i cereali coltivati nella zona limitrofa estera da agricoltori domiciliati nella zona limitrofa svizzera e importati in franchigia di dazio in virtù delle disposizioni sul traffico rurale doganale. (La zona limitrofa è determinata conformemente alla legislazione doganale);

Miscela — una mescolanza di frumento e segale. La miscela contenente, in peso, meno del 50 per cento di frumento è considerata come segale. Il frumento contenente, in peso, più del 10 per cento di segale è considerato come miscela;

Produttore — chiunque coltivi cereali indigeni. Gli spigolatori sono parificati ai produttori;

Mulini — le aziende esercite professionalmente per la trasformazione di cereali in farina panificabile considerata, secondo l'uso locale, di buona qualità media, o di altri prodotti destinati all'alimentazione umana;

Mulini commerciali — i mulini i cui titolari (esercenti di mulini commerciali) macinano professionalmente cereali e alienano o utilizzano i prodotti della macinazione;

Mulini rurali — i mulini i cui titolari (esercenti di mulini rurali) macinano, per conto dei produttori e a pagamento, i cereali indigeni tratti da quest'ultimi per i loro bisogni;

Mulini per la brillatura — i mulini che dispongono di installazioni speciali per la brillatura della spelta;

Prodotti della macinazione — i prodotti ottenuti dalla frantumazione meccanica dei cereali;

Farina panificabile — i prodotti della macinazione atti all'alimentazione umana, semprechè non siano denaturati conformemente alle prescrizioni. L'Amministrazione dei cereali (chiamata qui di seguito Amministrazione) definisce, per quanto la legislazione sul commercio delle derrate alimentari non lo preveda, le diverse specie di farina panificabile, come la farina bianca, la farina semibianca, la farina grigia, la farina integrale, la farina speciale, la semola, il friscello, ecc.;

Sottoprodotti — i prodotti della macinazione dei cereali non idonei all'alimentazione umana come la farina da foraggio, il crusello e la crusca;

Negoziante di cereali — chiunque importi o comperi cereali panificabili esteri per rivenderli.

Art. 2

Regioni di
montagna.

¹ Sono considerati regioni di montagna i territori designati come tali dal catasto federale della produzione agricola. Il Consiglio federale può autorizzare l'Amministrazione a derogare a questa delimitazione per le regioni le cui condizioni di coltura sono particolarmente difficili.

² Il Consiglio federale può suddividere le regioni di montagna in diverse categorie.

II. Scorta di cereali

Art. 3

Ammontare
della scorta.

¹ La Confederazione provvede affinché una scorta di 100 000 tonnellate circa di cereali panificabili sia costantemente mantenuta sul suo territorio (scorta di base).

² Se la situazione internazionale lo richiede, il Consiglio federale può aumentare la scorta conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 (scorta supplementare).

Art. 4

Scorta di
base.

¹ La metà della scorta di base è immagazzinata dall'Amministrazione.

² Gli esercenti di mulini commerciali sono obbligati a tenere in deposito gratuitamente l'altra metà. La quota di ogni mulino è determinata secondo i quantitativi di cereali macinati durante un periodo anteriore.

³ La scorta di base dei mulini commerciali rimane proprietà della Confederazione ed è assicurata dall'Amministrazione. Questa prescrive la composizione della scorta.

⁴ I mugnai che non immagazzinano la scorta di base nella misura prescritta devono pagare all'Amministrazione, per il quantitativo mancante, una tassa sostitutiva il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

Art. 5

Scorta sup-
plementare.

¹ Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di un mugnaio quale esercente di mulino commerciale (art. 18) alla conclusione e all'adempimento di un contratto per la costituzione di una scorta supplementare di cereali panificabili.

² Il Consiglio federale può far appello ai negozianti di cereali per l'immagazzinamento di una parte della scorta supplementare; esso fissa il quantitativo della scorta e le condizioni d'immagazzinamento.

³ Il Consiglio federale può far immagazzinare una parte della scorta supplementare dall'Amministrazione; il magazzinaggio che ne deriva per i cereali indigeni è a carico della Confederazione.

⁴ I particolari relativi alla costituzione della scorta supplementare dei mugnai e dei negozianti sono regolati da contratti uniformi stipulati tra la Confederazione e i detentori della scorta. Sono applicabili gli articoli dall'8 al 12 della legge federale del 30 settembre 1955¹⁾ concernente la preparazione alla difesa nazionale economica.

⁵ I contratti menzionati nel presente articolo sono esenti della tassa di bollo cantonale.

Art. 6

¹ I contratti di cui all'articolo 5 possono prevedere pene convenzionali.

Pene convenzionali.

² L'Amministrazione stabilisce in ogni singolo caso l'importo da riscuotere nei limiti della pena convenzionale prevista. Se il principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, l'Amministrazione sottopone il caso alla Commissione arbitrale menzionata nell'articolo 33 della legge federale, sopra citata, concernente la preparazione della difesa nazionale economica.

³ L'inflizione di una pena convenzionale non svincola il detentore di scorte dai suoi obblighi contrattuali.

Art. 7

¹ Le scorte devono essere opportunamente ripartite su tutto il Paese e immagazzinate in modo soddisfacente dal punto di vista tecnico e a condizioni adeguate. I detentori di scorte sono tenuti a immagazzinare, controllare e rinnovare in modo confacente le scorte loro assegnate.

Immagazzinamento e rinnovo della scorta.

² L'Amministrazione conserva le proprie scorte in depositi di sua proprietà o in adeguati magazzini pubblici o privati.

³ Essa rinnova queste scorte servendosi di cereali indigeni o di cereali esteri idonei all'immagazzinamento e preferiti dai mugnai per i loro buoni requisiti di macinazione e di panificazione. In quanto l'approvvigionamento del paese lo permetta, la rinnovazione sarà fatta con criteri commerciali.

⁴ L'Amministrazione può acquistare e importare essa stessa i cereali esteri di cui abbisogna per costituire o rinnovare le sue scorte. Essa prende in considerazione anzitutto le offerte fatte, al

1) RU 1956, 89.

prezzo del mercato, da negozianti svizzeri di cereali o da rappresentanti domiciliati in Svizzera di ditte estere di primo ordine.

⁵ L'Amministrazione vende ai mulini commerciali i cereali esteri provenienti dal rinnovo delle sue scorte al prezzo medio degli ultimi dodici mesi del grano estero di qualità equivalente, parità frontiera, sdoganato.

III. Cereali indigeni

Art. 8

Acquisto.

La Confederazione acquista i cereali indigeni panificabili di buona qualità direttamente dai produttori. Il Consiglio federale stabilisce quali requisiti questi cereali debbano avere.

Art. 9

Approvvigionamento diretto.

Il produttore che intende consegnare cereali indigeni alla Confederazione deve trattenerne una parte per i suoi bisogni. Il Consiglio federale stabilisce in quale modo si debba adempiere questo obbligo; esso tuttavia può, se fondati motivi lo giustificano, autorizzare l'Amministrazione a dispensarne, interamente o parzialmente, il produttore.

Art. 10

Prezzo d'acquisto.

¹ Il Consiglio federale stabilisce ogni anno, al più tardi al momento del raccolto principale e dopo aver sentito gli interessati, i prezzi d'acquisto dei cereali indigeni; questi prezzi sono fondati sulle spese medie di produzione, calcolate su un periodo di parecchi anni, dei cereali coltivati da aziende agricole non situate in regioni montane, condotte in modo razionale e rilevate a condizioni normali. Essi devono essere stabiliti in modo da garantire la coltura dei cereali e da promuoverne adeguatamente l'estensione.

² Il Consiglio federale può definire diverse classi di prezzo per cereali indigeni secondo il loro valore di coltivazione, di macinazione e di panificazione. L'Amministrazione ripartisce le varietà di cereali in queste classi.

³ I prezzi d'acquisto stabiliti dal Consiglio federale sono pagati esclusivamente per merce sana, secca, sufficientemente pulita, esente da cattivo odore, commerciale e atta a dare, con una resa normale, una farina panificabile di qualità irreprensibile.

⁴ I prezzi d'acquisto s'intendono per 100 kg, peso netto, merce caricata su carro alla stazione di partenza o consegnata franco a un mulino o a un magazzino dei dintorni.

Art. 11

¹ Il Consiglio federale stabilisce dei supplementi di prezzo per i cereali coltivati in regioni di montagna e per quelli consegnati dopo il primo gennaio. Esso prescrive se deduzioni debbano essere fatte, e di quale importo, per forniture anticipate.

Supplementi e deduzioni di prezzo.

² Supplementi di prezzo possono essere concessi per i cereali il cui peso specifico è superiore alla media o che, per altri motivi, presentano un maggior valore. I cereali che hanno un peso specifico insufficiente, sono eccessivamente umidi o rivelano altre deficienze sono soggetti a deduzioni di prezzo. Questi supplementi e deduzioni sono stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

Art. 12

L'Amministrazione mette gratuitamente a disposizione dei produttori, a titolo di prestito, i sacchi di cui essi abbisognano per la consegna dei cereali indigeni; questi sacchi sono contrassegnati di una marca speciale. È vietato di usarli altrimenti.

Sacchi.

Art. 13

¹ Il produttore che utilizza, nella propria azienda, cereali indigeni panificabili di buona qualità, da lui stesso coltivati, ha diritto a un premio di macinazione, semprechè questi cereali siano stati lavorati in un mulino rurale. L'aliquota del premio di macinazione è stabilita dal Consiglio federale in modo che il pane fabbricato dal produttore con la propria farina gli venga press'a poco a costare come quello che acquista al forno.

Premio di macinazione.

² Su detto premio, nelle regioni montane, è concesso un supplemento.

³ Il premio è pagato verso presentazione di una tessera di macinazione.

⁴ Ai produttori di regioni di montagna che, per sfavorevoli condizioni meteorologiche al momento del raccolto, sono privati di cereali atti alla macinazione, è corrisposta una indennità per superficie coltivata al posto del premio di macinazione. In questi casi sono applicabili le norme previste per il premio di coltivazione versato per i cereali da foraggio.

Art. 14

¹ Per ogni persona che prende regolarmente il vitto nell'economia domestica del produttore, il premio di macinazione è corrisposto annualmente per una quantità massima di 300 kg di cereali indigeni.

Computo del premio di macinazione.

² Per le persone che solo temporaneamente ricevono il vitto nell'economia domestica del produttore, il premio è corrisposto proporzionalmente alla durata del loro mantenimento.

Art. 15

Divieto di alienare i prodotti della macinazione.

I prodotti della macinazione dei cereali indigeni, per i quali è preteso il premio di macinazione, non devono essere alienati mediante compenso. Fanno eccezione i prodotti consegnati al mugnaio a pagamento della macinazione, conformemente all'articolo 26, capoverso 4.

Art. 16

Cereali indigeni coltivati da terzi.

Per le scorte di cereali rilevate insieme con un'azienda agricola e per le messi comperate in pianta, l'Amministrazione può autorizzare l'acquirente a consegnare i cereali alla Confederazione o a riscuotere il premio di macinazione.

Art. 17

Semente.

¹ La Confederazione promuove, segnatamente per mezzo di sussidi, la selezione, la prova e l'acquisto di pregiate varietà di grano, come pure la produzione e la vendita di sementi indigene provenienti da colture visitate e riconosciute. L'importazione e il commercio di sementi estere di cereali panificabili abbisognano di un permesso.

² L'Amministrazione può acquistare le eccedenze di sementi indigene a un prezzo proporzionato al costo di produzione, a condizione che si tratti di grano panificabile di prima qualità, atto alla conservazione. Essa provvede, ove occorra, a che il paese sia rifornito in tempo utile di buone sementi indigene e estere di cereali riservandosi di importarne essa stessa.

IV. Mulini

A. Mulini commerciali

Art. 18

Obbligo di notificarsi. Riconoscimento.

¹ Chiunque desideri assumere l'esercizio di un mulino commerciale deve notificarsi all'Amministrazione. Quest'ultima riconosce un mugnaio quale esercente di mulino commerciale quando adempia gli obblighi previsti negli articoli 4, 7, capoverso 1, e 19.

² L'Amministrazione può annullare detto riconoscimento se il mugnaio più non adempie le condizioni prescritte.

Art. 19

Gli esercenti di mulini commerciali devono fornire delle garanzie per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla presente legge e dalle sue disposizioni esecutive.

Garanzie.

Art. 20

Gli esercenti di mulini commerciali hanno l'obbligo di tenere una contabilità esatta su l'entrata, l'uscita, l'immagazzinamento e l'uso dei cereali, della farina panificabile e dei prodotti menzionati nell'articolo 45, capoverso 3, e di farne periodicamente rapporto all'Amministrazione.

Contabilità e rapporti.

Art. 21

¹ Gli esercenti di mulini commerciali rilevano i cereali indigeni acquistati dalla Confederazione come pure i cereali esteri provenienti dalla scorta dell'Amministrazione. La quota di ogni mulino è determinata in base alla quantità dei cereali macinati. L'Amministrazione può dispensare i mulini commerciali dall'obbligo di rilevare il quantitativo corrispondente di cereali indigeni quando

Assunzione dei cereali della Confederazione.

— macinino grano duro (o grano tenero in luogo e vece di grano duro) oppure

— macinino cereali esteri per esportare la farina panificabile o per produrre la materia prima di prodotti destinati all'esportazione.

Gli esercenti di mulini da grano duro sono tenuti a rilevare cereali indigeni per quanto fabbrichino prodotti analoghi a quelli dei mulini da grano tenero.

² I cereali indigeni sono forniti ai mulini commerciali direttamente dal luogo di ritiro oppure dopo un immagazzinamento temporaneo in depositi della Confederazione o in depositi pubblici o privati, franco stazione del mulino; è escluso qualsiasi intermediario.

³ Il Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo di vendita dei cereali indigeni fondandosi sul prezzo di costo medio dei cereali esteri di qualità equivalente; esso si basa sulla media degli ultimi dodici mesi. Le spese di trasporto dei cereali esteri sono determinate secondo la tariffa ordinaria delle ferrovie svizzere.

Art. 22

Gli esercenti di mulini commerciali hanno l'obbligo di macinare nel loro mulino i cereali da essi importati o acquistati o loro assegnati. Dai mulini possono uscire cereali non macinati soltanto in via eccezionale e col permesso dell'Amministrazione.

Macinazione dei cereali.

Art. 23

Disciplina
mento del-
l'importazio-
ne di farina
panificabile.

¹ La Confederazione è la sola ad avere il diritto d'importare farina panificabile. Essa deve far uso di questo diritto, riservate le disposizioni dell'articolo 35, capoverso 8, soltanto in tempi malsicuri, quando l'approvvigionamento è seriamente compromesso o in caso di pericolo di guerra.

² L'Amministrazione può rilasciare permessi d'importazione verso pagamento di un sopraddazio il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

³ Le industrie che usano la farina panificabile a scopi tecnici, per la fabbricazione di paste alimentari o di prodotti destinati alla esportazione possono ottenere dei permessi d'importazione con esonero parziale o totale del sopraddazio. L'Amministrazione determina le condizioni alle quali questi permessi sono rilasciati.

Art. 24

Facilitazioni
di trasporto.

La Confederazione prende provvedimenti per ridurre gli oneri che le spese di trasporto dei cereali esteri nell'interno del paese cagionano ai mulini commerciali. A tale scopo, le ferrovie federali applicano una tariffa speciale per il trasporto di questi cereali. La Confederazione versa loro un'indennità destinata a compensare equamente le perdite che ne risultano.

Art. 25

Ripartizione
dei mulini
da grano
tenero.
Conguaglio
parziale
del margine
di macina-
zione.

¹ Allo scopo di assicurare, in tempi di guerra, l'approvvigionamento con farina panificabile delle diverse regioni del paese, la Confederazione prende provvedimenti per favorire una ripartizione opportuna dei mulini da grano tenero su tutto il suo territorio, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

² I mulini da grano tenero piccoli e medi hanno diritto ad indennità graduate sullo smercio di farina panificabile, tenuto conto della differenza esistente tra le spese secondo l'importanza della azienda. Dette indennità sono coperte mediante una tassa uniforme, la quale è calcolata in ragione dello smercio di farina panificabile di ciascun mulino; essa è di 1 franco al massimo per quintale. I mulini da grano tenero il cui smercio di farina panificabile non eccede 500 tonnellate all'anno possono essere totalmente o parzialmente esonerati dal pagamento della tassa. Le misure prese in virtù del presente capoverso devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea federale.

B. Mulini rurali

Art. 26

1. Chiunque desideri esercire un mulino rurale deve notificarsi all'Amministrazione. Obblighi.

2. Prima di macinare i cereali consegnati dai produttori, gli esercenti di mulini rurali devono accertarsi che si tratti di grano panificabile e indigeno. I cereali non panificabili e quelli esteri non devono essere iscritti nè sul registro previsto al capoverso 5, nè nelle tessere di macinazione.

3. Gli esercenti di mulini rurali sono tenuti a macinare i cereali loro consegnati. I cereali non lavorati possono uscire dal mulino soltanto in via eccezionale e col permesso dell'Amministrazione.

4. Gli esercenti di mulini rurali devono restituire ai produttori tutti i prodotti ottenuti dai cereali per i quali è preteso il premio di macinazione, eccetto quelli loro rimessi a pagamento della macinazione.

5. Gli esercenti di mulini rurali hanno l'obbligo di tenere in modo veritiero un registro speciale di macinazione per i cereali loro consegnati, conforme alle disposizioni esecutive, e di fare, in modo esatto, nelle tessere di macinazione le iscrizioni previste.

Art. 27

La Confederazione sostiene gli sforzi intesi a mantenere in esercizio un numero sufficiente di mulini rurali e a favorire una loro adeguata ripartizione su tutto il paese. A tale scopo, l'Amministrazione può obbligare i mulini commerciali a limitare equamente le loro macinazioni rurali. Protezione.

Art. 28

Allo scopo di promuovere la cerealicoltura nelle regioni montane, il Consiglio federale può concedere dei sussidi per la costruzione di mulini rurali o per l'ammodernamento essenziale dell'attrezzatura molitoria. Sussidi in regioni montane.

C. Mulini per la brillatura

Art. 29

Gli esercenti di mulini per la brillatura che desiderano ricevere della spelta devono notificarsi ogni anno all'Amministrazione avanti il 1^o ottobre. Questa notificazione non conferisce però il diritto di ricevere la spelta richiesta. Obbligo di notificarsi.

Art. 30

**Brillatura.
Immagazzinamento.**

¹ Il mugnaio è tenuto a brillare la spelta apportata nel suo mulino. La spelta, brillata o meno, può uscire da un mulino soltanto col permesso dell'Amministrazione o conformemente alle sue istruzioni.

² Il mugnaio deve immagazzinare convenientemente la spelta e i chicchi e prendere, a sue spese, tutte le misure necessarie per conservare la qualità della merce. Egli deve pure preservarla efficacemente dagli agenti nocivi.

Art. 31

**Presca in
consegna.**

¹ Il mugnaio deve assistere, onde tuteli gli interessi dell'Amministrazione, alla consegna della spelta che gli è destinata; può tuttavia anche farvisi rappresentare. Per la sua cooperazione gli è corrisposta un'equa indennità.

² Il mugnaio risponde verso l'Amministrazione del danno causato da una valutazione troppo favorevole della spelta o dall'accettazione di una merce che avrebbe dovuto essere rifiutata per deficienza di qualità.

Art. 32

**Contabilità
e rapporti.**

Il mugnaio tiene in modo veritiero un registro speciale della spelta da lui brillata e fa rapporto all'Amministrazione sui risultati della brillatura.

Art. 33

**Indennità di
brillatura.**

L'Amministrazione paga al mugnaio, per la brillatura della spelta, un'equa indennità di cui fissa l'importo ogni anno tenendo conto del rendimento del raccolto e del valore della loppa e dei cascami lasciati al mugnaio.

V. Tutela degli interessi dei consumatori

Art. 34

**Vigilanza
sui prezzi.**

La Confederazione vigila sui prezzi della farina panificabile e del pane. Essa può, a questo scopo, obbligare gli esercenti di mulini commerciali e i fornai, come pure le loro associazioni, a notificare per tempo all'Amministrazione i cambiamenti di prezzo della farina panificabile e del pane che hanno l'intenzione di adottare e, ove questa lo richieda, a fornirle ragguagli circa i provvedimenti atti a influenzare i prezzi, quali i contingentamenti, gli accordi sui prezzi e i rimborsi.

Art. 35

¹ Quando i prezzi della farina panificabile o del pane in tutto il paese o in alcune località o regioni sembrano eccedere in misura ingiustificata i prezzi di costo normali, l'Amministrazione ordina una inchiesta di concerto con le associazioni professionali.

Prezzi eccessivi.

² Quando l'inchiesta accerti che, in generale o in singole regioni o località del paese, i prezzi della farina panificabile o del pane sono eccessivi, l'Amministrazione intavola trattative con le associazioni professionali interessate e i rappresentanti dei consumatori allo scopo di ridurre equamente i prezzi. Le autorità cantonali competenti sono invitate ad assistere a queste trattative. Se nessun accordo è raggiunto, il Consiglio federale può fissare provvisoriamente dei prezzi massimi o darne facoltà ai Cantoni.

³ Se il prezzo della farina panificabile è eccessivo, l'Amministrazione assicura l'approvvigionamento con farina a un prezzo equo importando farina panificabile o autorizzandone l'importazione mediante l'esonero totale o parziale del sopraddazio previsto nell'articolo 23, capoverso 2.

Art. 36

¹ La Confederazione sostiene gli sforzi intesi a mettere a disposizione dei consumatori un pane che sia, dal punto di vista fisiologico, di buona qualità.

Qualità del pane.

² Essa può ordinare indagini o promuovere esperimenti destinati a migliorare la qualità del pane.

Art. 37

Il Consiglio federale emana disposizioni intese a ottenere, per mezzo della concessione di sussidi, un conguaglio dei prezzi della farina e del pane a favore della popolazione di montagna.

Regioni di montagna. Conguaglio dei prezzi.

VI. Vigilanza sul traffico dei cereali

Art. 38

¹ I negozianti di cereali devono:

Obblighi dei negozianti.

- a. iscriversi al registro svizzero di commercio;
- b. notificarsi all'Amministrazione;
- c. tenere una contabilità conforme al vero;
- d. fornire, a richiesta dell'Amministrazione, una cauzione a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti verso la Confederazione.

² I negozianti possono cedere cereali panificabili soltanto alla Amministrazione, ad altri negozianti riconosciuti da essa o a mulini commerciali.

Art. 39

Vigilanza.

¹ Il commercio dei cereali è sottoposto alla vigilanza della Confederazione.

² La vigilanza sui cereali esteri comincia con lo sdoganamento e dura fino al momento dell'uso definitivo della merce.

³ L'importatore che rifiuta di sottoporsi a questa vigilanza deve pagare, oltre al dazio stabilito nella tariffa doganale, un supplemento da fissarsi dal Consiglio federale. In casi eccezionali, l'Amministrazione può rinunciare a riscuotere questo supplemento, in tutto o in parte, alle condizioni che essa stabilirà.

⁴ La vigilanza sui cereali indigeni comincia nel momento in cui il produttore li fornisce alla Confederazione o li dà da macinare a un mulino domandando che siano iscritti sulla tessera di macinazione.

VII. Organizzazione

Art. 40

Organizzazione dell'Amministrazione.

¹ L'organizzazione dell'Amministrazione è stabilita dal Consiglio federale.

² L'Amministrazione tiene una contabilità separata delle sue entrate e uscite.

Art. 41

Gestione.

L'Amministrazione sbriga gli affari ed emana le decisioni e le istruzioni che l'applicazione della legislazione sui cereali rende necessarie per quanto questo compito non sia commesso ad altri uffici. I provvedimenti destinati a migliorare la coltura dei cereali, sono presi dall'Amministrazione d'intesa con la Divisione dell'agricoltura del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 42

Uffici locali e centrali del grano.

Uffici locali del grano sono istituiti nei Comuni per organizzare il ritiro del grano indigeno e pagare i premi di macinazione e l'indennità di compensazione. Essi sono raggruppati per regioni e sottoposti a una direzione centrale (Centrale del grano).

Art. 43

Collaborazione di altri enti.

Il Consiglio federale può far appello alla collaborazione dei Cantoni, dei Comuni, della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (CCF) e delle organizzazioni economiche.

Art. 44

Per prestazioni ufficiali particolari fornite in virtù della presente legge e delle sue disposizioni esecutive, come il rilascio di autorizzazioni, l'esame dei campioni di cereali e di farina, la redazione di preavvisi e le ispezioni, possono essere rimosse tasse la cui tariffa è stabilita dal Consiglio federale. Tasse.

VIII. Obbligo di fornire informazioni

Art. 45

¹ L'Amministrazione dei cereali può ordinare le misure di controllo e le inchieste che l'applicazione della presente legge rendesse necessarie. Controlli e inchieste.

² Essa può, a tale scopo, incaricare i suoi agenti e mandatari di controllare l'osservanza delle disposizioni della presente legge e delle sue prescrizioni esecutive da parte dei produttori, come pure di tutte le aziende o persone che mettono in lavorazione, in una forma qualsiasi, cereali, prodotti della macinazione o prodotti fabbricati a base di farina panificabile, li immagazzinano, li trasportano, li utilizzano o ne fanno commercio. Detti agenti e mandatari possono chiedere loro qualsiasi ragguaglio, utile e, per quanto l'esecuzione della legislazione sui cereali lo esiga, invitarli a presentare documenti giustificativi, a lasciar esaminare libri e corrispondenze e a dar libero accesso ai locali dell'azienda.

³ Le aziende che fabbricano farina di fave, farina di malto e altri prodotti destinati a essere aggiunti alla farina panificabile sono pure sottoposte alla vigilanza dell'Amministrazione; le disposizioni dei capoversi precedenti sono parimente applicabili.

IX. Disposizioni e procedura penali

Art. 46

¹ È punito con la detenzione o la multa

Delitti.

1. l'esercente di un mulino commerciale il quale
 - a. illecitamente si appropri di cereali affidatigli in deposito dalla Confederazione, li alieni, li distrugga o li lasci guastare intenzionalmente o per negligenza;
 - b. colga l'occasione del rinnovamento della scorta o dell'acquisto di cereali indigeni per procurarsi, a scapito della Con-

- federazione, dei profitti cui non ha diritto, usando inganno o facendo intenzionalmente o per negligenza dichiarazioni false;
- c. contravvenga in altro modo, per fine di lucro, alle disposizioni vigenti sul deposito e sul rinnovo dei cereali della Confederazione nonchè sul ritiro dei cereali indigeni;
2. l'esercente di un mulino commerciale o il negoziante di cereali che non tenga in modo conforme al vero i libri prescritti o allestisca falsi rapporti allo scopo di sottrarsi al pagamento di tasse o di ottenere abusivamente prestazioni dalla Confederazione o di procurarsi un qualsiasi altro profitto illecito;
 3. l'esercente di un mulino rurale il quale
 - a. faccia iscrizioni false nel registro e nelle tessere di macinazione allo scopo di procurarsi o di procurare a terzi un profitto illecito;
 - b. si appropri indebitamente dei cereali che gli sono stati consegnati per essere macinati e per i quali è preteso il premio di macinazione o si appropri dei prodotti ottenuti dalla macinazione di questi cereali;
 4. l'esercente di un mulino per la brillatura il quale si appropri indebitamente della spelta che la Confederazione gli ha assegnato per la brillatura, l'alieni, la distrugga o la lasci guastare intenzionalmente o per negligenza;
 5. chiunque, in occasione della vendita di cereali indigeni alla Confederazione o del pagamento di premi di macinazione o di sussidi si procuri o procuri ad altri un profitto che non gli spetta usando inganno o facendo intenzionalmente o per negligenza dichiarazioni false.

² L'infrazione commessa intenzionalmente è punita con la detenzione o con una multa fino a 30 000 franchi; l'infrazione commessa per negligenza è punita con la detenzione di sei mesi al massimo o con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 47

¹ È punito con una multa di 2 000 franchi al massimo:

1. chiunque non tenga in modo conforme alle prescrizioni i libri previsti dalla legislazione sui cereali e non allestisca correttamente le tessere di macinazione e i rapporti prescritti;
2. l'esercente di un mulino commerciale che, per propria colpa, non adempia gli obblighi relativi all'acquisto dei cereali;

3. l'esercente di un mulino rurale che iscriva nel registro e nelle tessere di macinazione cereali che non danno diritto al premio di macinazione;
4. l'esercente di un mulino commerciale, di un mulino rurale o di un mulino per brillatura che, senza esserne autorizzato, lasci uscire cereali non lavorati dal suo mulino;
5. il produttore che non adempia i suoi obblighi relativi all'approvvigionamento diretto o non li adempia nella misura prescritta o alieni per compenso dei prodotti ottenuti dalla macinazione del grano indigeno per il quale pretende il premio di macinazione;
6. il gerente di un ufficio locale o centrale del grano, i suoi mandatari o l'acquisitore che non adempiano i doveri loro imposti dalla legislazione sui cereali o non li adempiano conformemente alle prescrizioni;
7. chiunque usi abusivamente i sacchi della Confederazione;
8. chiunque violi i prezzi massimi fissati conformemente all'articolo 35, capoverso 2;
9. chiunque trasgredisca una disposizione d'esecuzione, una decisione o istruzioni particolari notificategli sotto comminatoria delle sanzioni previste nel presente articolo.

² L'infrazione commessa per negligenza è parimente punita.

³ Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento; le spese possono essere addossate al contravventore.

⁴ Il complice è parimente punibile.

⁵ Le contravvenzioni si prescrivono in due anni e la pena in tre anni.

Art. 48

¹ Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Personne giuridiche, società commerciali, ditte individuali, ecc.

² La persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale rispondono solidalmente del pagamento della multa e delle spese, semprechè la direzione responsabile non provi che ha fatto tutto il possibile per indurre le persone di cui al primo capoverso a osservare le prescrizioni.

³ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle infrazioni commesse nella gestione di enti o stabilimenti di diritto pubblico.

Art. 49

Competenza.
Procedura.

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano all'Amministrazione.

² Con riserva delle aggiunte previste negli articoli 50, 51 e 52 della presente legge, sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 321 al 326 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

Art. 50

Istruzione.

¹ L'Amministrazione può interrogare l'imputato e i testimoni.

² Sono competenti a emettere l'ordine di arresto i giudici istruttori e i funzionari della polizia giudiziaria designati a questo scopo dalla legislazione cantonale.

³ Sono applicabili per analogia gli articoli dal 39 al 64 e dal 74 all'85 della legge federale sulla procedura penale.

Art. 51

Terzi solidalmente re-
sponsabili.

¹ La decisione penale statuisce pure sulla responsabilità solidale, conformemente all'articolo 48, capoversi 2 e 3.

² Essa è comunicata per iscritto, anche ai terzi solidalmente responsabili (art. 48, cpv. 2 e 3). Questi possono parimente interporre ricorso, entro 14 giorni dalla notificazione, presso l'Amministrazione e chiedere di essere giudicati dall'autorità giudiziaria.

Art. 52

Parti.

¹ L'imputato e i terzi solidalmente responsabili godono, in qualunque stadio della procedura, delle qualità di parti.

² Il Procuratore generale della Confederazione può intervenire nella procedura giudiziaria insieme con il pubblico ministero cantonale. Inoltre, l'Amministrazione ha la facoltà di farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Art. 53

Iscrizione nel casellario giudiziale.

Se l'imputato è condannato alla detenzione, deve essere ordinata l'iscrizione della pena nel casellario giudiziale. Negli altri casi, può essere ordinata l'iscrizione se la gravità dell'infrazione lo giustifica.

X. Sanzioni amministrative e risarcimento dei danni

Art. 54

Devoluzione di profitti illeciti.

¹ I profitti pecuniari conseguiti in seguito a una violazione della presente legge, delle sue prescrizioni esecutive o di una decisione

singola sono devoluti alla Confederazione indipendentemente dalla punibilità dell'atto.

² L'importo da rimborsare è fissato in modo da tener conto delle pretese legali e contrattuali delle persone eventualmente lese.

³ Le persone lese possono esigere dall'Amministrazione la parte loro spettante sul profitto illecito rimborsato. Esse assumono una parte proporzionale delle spese che può cagionare l'azione promossa dall'Amministrazione.

⁴ Se in occasione dell'esazione dei profitti pecuniari devoluti alla Confederazione l'Amministrazione accerta l'esistenza di diritti legali e contrattuali a favore di terzi, essa ne informa quest'ultimi.

Art. 55.

¹ La restituzione di sussidi e prestazioni può essere chiesta se sono concessi a torto o se il beneficiario, nonostante avvertimento, non adempie le condizioni che gli sono state imposte.

Ripetizione di sussidi e prestazioni.

² Il beneficiario può essere liberato dall'obbligo di restituire tali profitti qualora provi che più non sussiste l'arricchimento, salvo che:

- a. per ottenere il sussidio abbia fornito intenzionalmente o per negligenza indicazioni contrarie alla verità, tali da indurre in errore oppure incomplete;
- b. non abbia adempiuto per sua colpa le condizioni che gli erano state imposte, o
- c. si sia spossessato dell'arricchimento pur dovendo prevedere la domanda di restituzione.

Art. 56.

Se l'infrazione alla presente legge, alle sue disposizioni esecutive o alle decisioni particolari prese in virtù di esse cagiona un pregiudizio pecuniario alla Confederazione, il contravventore è tenuto a risarcire i danni, indipendentemente dalla pena incorsa.

Risarcimento dei danni.

Art. 57

¹ I diritti che spettano alla Confederazione in virtù degli articoli 54, 55 e 56 si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia del loro fondamento legale ma, al più tardi, in dieci anni a contare dal giorno in cui detti diritti sono nati. Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile questo ultimo.

Prescrizione.

² Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione; esso è sospeso fin tanto che la persona di cui si tratta non può essere escussa nella Svizzera.

³ Le pretese, che in virtù dell'articolo 54, capoverso 3, possono essere fatte valere dalle persone lese, si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del ricupero del guadagno illecito da parte della Confederazione, ma al più tardi entro cinque anni da tale ricupero.

XI. Procedura amministrativa

Art. 58

Ricorso amministrativo.

¹ Contro le decisioni dell'Amministrazione, in ispecie quelle concernenti la riscossione di tasse, è ammesso, nel termine di trenta giorni, il ricorso al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane conformemente all'articolo 23 *bis* della legge federale del 26 marzo 1914 ¹⁾ sull'organizzazione dell'Amministrazione federale, per quanto la contestazione non possa essere impugnata davanti alla Commissione federale dei cereali conformemente all'articolo 59.

² Contro le decisioni del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane è ammesso, nel termine di trenta giorni, il ricorso al Consiglio federale conformemente all'articolo 124, lettera *a*, della legge del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria ove non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente all'articolo 61.

Art. 59

Ricorso alla Commissione dei cereali.

¹ La Commissione federale dei cereali statuisce sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dall'Amministrazione in virtù della presente legge e delle sue disposizioni esecutive concernenti l'immagazzinamento e il rinnovamento delle scorte della Confederazione, l'acquisto di grano indigeno ed estero da parte dei mulini commerciali, la limitazione delle macinazioni rurali da parte dei mulini commerciali, la determinazione dell'importo di garanzia che gli esercenti di mulini commerciali e i negozianti di cereali devono fornire, l'assegnazione e la brillatura della spelta, il ritiro di cereali indigeni, l'approvvigionamento diretto, il premio di macinazione, le indennità di compensazione pagate nelle regioni di montagna, la selezione e l'acquisto di sementi indigene nonchè i sussidi destinati al conguaglio dei prezzi della farina panificabile e del pane a favore della popolazione di montagna. La Commissione dei cereali statuisce

1) CS 1, 247; RU 1956, 1240.

definitivamente ove non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente all'articolo 61.

² Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Amministrazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

³ La Commissione dei cereali si compone di sette membri e due supplenti nominati dal Consiglio federale, essi non possono appartenere all'amministrazione federale.

⁴ Il Consiglio federale regola l'organizzazione della Commissione dei cereali e la procedura.

Art. 60

La Commissione arbitrale prevista nell'articolo 33 della legge del 30 settembre 1955 ¹⁾ concernente la preparazione della difesa nazionale economica statuisce sulle contestazioni relative ai contratti per la costituzione delle scorte menzionate nell'articolo 5. Commissione arbitrale.

Art. 61

¹ Le decisioni seguenti possono formare oggetto di un ricorso di diritto amministrativo, conformemente agli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria: Ricorso di diritto amministrativo.

- a. le decisioni del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernenti la riscossione delle tasse previste nella presente legge e nelle sue disposizioni esecutive;
- b. le decisioni della Commissione arbitrale (art. 6, cpv. 2, e art. 60);
- c. le decisioni della Commissione federale dei cereali nei casi in cui il valore litigioso corrisponda a quello previsto nell'articolo 46 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (art. 59, cpv. 1).

² Il ricorso deve essere presentato al Tribunale federale nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 62

Ogni decisione suscettibile di ricorso deve indicare i rimedi giuridici, segnatamente l'autorità e il termine di ricorso. Indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 63

Il Tribunale federale, ove sia adito mediante azione di diritto amministrativo, statuisce, conformemente all'articolo 110 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, sulle contestazioni di natura pecuniaria concernenti l'applicazione della Azione di diritto amministrativo.

1) RU 1956, 89.

presente legge e delle sue disposizioni esecutive, segnatamente la devoluzione di profitti pecuniari illeciti (articolo 54), la ripartizione di sussidi e di prestazioni riscossi senza diritto (articolo 55) e l'azione di risarcimento dei danni di diritto pubblico (articolo 56). Sono riservate le competenze, come autorità di ricorso, della Commissione dei cereali, della Commissione arbitrale e del Tribunale federale, conformemente agli articoli 59, 60 e 61.

XII Disposizioni transitorie

Art. 64

Contingentamento.

¹ Ogni mulino commerciale ha diritto a un contingente di farina panificabile stabilito dall'Amministrazione in base alle vendite di farina del mulino durante un periodo che precede l'entrata in vigore della presente legge.

² Gli esercenti di mulini commerciali il cui smercio di farina panificabile supera il loro contingente devono pagare una tassa per la eccedenza. Questa tassa è loro rimborsata nella misura in cui, successivamente, il loro smercio di farina sia inferiore al contingente.

³ Lo smercio di farina panificabile è rappresentato dal totale delle forniture di prodotti alimentari ottenuti dalla macinazione del grano tenero e del grano duro in quanto non siano forniti per la fabbricazione di paste alimentari, per usi tecnici o per l'esportazione. I quantitativi di farina panificabile acquistati sono dedotti dallo smercio.

⁴ Allo scopo di attenuare progressivamente il contingentamento, l'Amministrazione può rivedere i contingenti ogni anno tenendo conto dell'evoluzione delle vendite di farina panificabile in generale e di ogni singola azienda durante gli anni precedenti.

Art. 65

Trasferimento di contingenti.

¹ Il contingente di un mulino può essere trasferito a un altro mulino soltanto con il permesso dell'Amministrazione. Il trasferimento è consentito unicamente tra mulini che servono in prevalenza la medesima regione. Esso dev'essere conciliabile con un'adeguata ripartizione dei mulini commerciali su tutto il paese e contribuire a migliorare l'utilizzazione della capacità di produzione dei mulini ai quali il contingente deve essere trasferito.

² Se un mulino, in seguito al trasferimento del suo contingente, cessa la propria attività di mulino commerciale, nessun contingente può essere assegnato né trasferito a un mulino sito sul fondo della azienda messa fuori esercizio. Questo fatto deve essere menzionato nel registro fondiario.

Art 66

¹ La Commissione federale dei cereali stabilisce i contingenti dei nuovi mulini e concede supplementi ai mulini esistenti in quanto l'approvvigionamento con farina panificabile delle regioni interessate lo richieda.

Contingenti
dei nuovi
mulini.
Supplementi.

² Le decisioni della Commissione dei cereali, prese in virtù del capoverso 1, sono notificate per iscritto al richiedente. Il dispositivo è parimente comunicato alle associazioni di mugnai interessate.

³ Queste decisioni possono essere impugnate davanti al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane dal richiedente o dai mugnai i cui interessi fossero stati lesi da esse. L'atto di ricorso deve essere presentato dal richiedente entro trenta giorni dalla notificazione della decisione e dai mugnai entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo alle associazioni.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia anche alle decisioni del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane le quali possono essere impugnate davanti al Consiglio federale in virtù degli articoli dal 124 al 131 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 67

Le disposizioni degli articoli dal 64 al 66 sono valevoli per una durata di 5 anni. Il Consiglio federale può abrogarle prima della fine di questo periodo. Esso disciplina l'uso dei fondi ancora disponibili a tale epoca, provenienti dalle tasse riscosse in virtù dell'articolo 64, capoverso 2.

Durata di
validità.

XIII. Disposizioni finali

Art. 68

¹ Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso è incaricato di eseguirla ed emana le disposizioni necessarie.

² Allo scopo di assicurare l'esecuzione degli accordi internazionali concernenti l'approvvigionamento con cereali, il Consiglio federale può trasferire ai negozianti di cereali e agli esercenti di mulini commerciali i diritti e gli obblighi che ne derivano.

³ È abrogata, all'entrata in vigore della presente legge, la legge federale del 7 luglio 1932¹⁾ concernente l'approvvigionamento di cereali per il paese.

1) CS 9, 443; RU 1953, 1325; 1958, 409.

⁴ I fatti accaduti durante la validità di quest'ultima legge o del decreto federale del 19 giugno 1953 ¹⁾ concernente l'approvvigionamento del paese con cereali panificabili sono retti dalle disposizioni abrogate, eccettuate le prescrizioni che regolano la procedura.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

1) RU 1953, 1315; 1955, 330; 1956, 1560.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella sull'assicurazione contro la disoccupazione

(Del 20 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1958,

decreta :

I

La legge federale del 22 giugno 1951 ¹⁾ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 20

¹ Le aliquote delle quote delle casse private e quelle delle casse pubbliche sono determinate dagli organi delle prime, rispettivamente dalle autorità competenti, nelle prescrizioni delle casse o in un ordinamento speciale. Tanto le aliquote, come le loro modificazioni, devono essere convalidate dall'Ufficio federale.

Determinazione e calcolo delle quote.

² Le aliquote sono calcolate in maniera da comprendere:

- a. la quota di base prevista dall'articolo 38;
- b. le spese d'amministrazione non computabili agli effetti del sussidio;

1) RU 1951, 1197.

- c. i contributi al fondo di compensazione delle casse d'assicurazione contro la disoccupazione, stabiliti nell'articolo 45, capoverso 2, lettera a;
- d. le quote decorse, i crediti irrecuperabili e le indennità indebitamente pagate, che siano state condonate.

³ Le quote non devono essere inferiori a dodici franchi per assicurato e per anno.

⁴ Le quote devono essere graduate a ragione dell'importo del guadagno assicurato. Questo non deve superare, in nessun caso, il guadagno effettivamente conseguito; il guadagno giornaliero massimo assicurabile è di trentadue franchi.

⁵ Le prescrizioni delle casse possono obbligare i membri ad assicurarsi, nei limiti del guadagno assicurabile, secondo il loro guadagno effettivo.

Art. 31

Importo dell'indennità giornaliera.

¹ L'indennità giornaliera comprende l'indennità di base e, per gli assicurati che adempiano obblighi di mantenimento e assistenza, dei supplementi.

² L'indennità di base è pari al sessantacinque per cento del guadagno giornaliero assicurato, per i lavoratori con obblighi di mantenimento rispetto al coniuge o ai figli, oppure che assistono in misura considerevole i genitori o altri parenti prossimi, e al sessanta per cento di tale guadagno, per gli altri assicurati; quando il guadagno assicurato supera la somma di diciassette franchi, le aliquote sono diminuite dell'uno per cento, per ogni franco in più.

³ Il supplemento è di un franco e sessanta centesimi per la prima persona mantenuta, o assistita, e di settanta centesimi a contare dalla seconda. Questi supplementi non devono comunque superare l'ammontare effettivo delle prestazioni di mantenimento o di assistenza.

⁴ L'indennità giornaliera non deve superare complessivamente l'ottantacinque per cento del guadagno giornaliero assicurato.

⁵ Il Consiglio federale dà, per ordinanza, le disposizioni complete necessarie.

Art. 41

Fondo di compensazione delle quote.

¹ Se i proventi indicati nell'articolo 37, capoverso 2, superano le spese ivi menzionate, le casse istituiscono un fondo di compensazione delle quote, nel quale versano il sopravanzo. Per il collocamento di tale fondo, si applica l'articolo 40, capoverso 2.

² Se i proventi indicati nell'articolo 37, capoverso 2, sono inferiori alle altre spese, al disavanzo sarà sopperito, in quanto non sia possibile con il fondo di compensazione delle quote, mediante un accrescimento delle quote riscosse conformemente all'articolo 20.

³ Se, rispetto a ciascun assicurato, il capitale sociale è inferiore alla somma di cinque indennità medie giornaliere, alla differenza sarà sopperito mediante il fondo di compensazione delle quote, in quanto la cassa non abbia diritto a supplementi compensativi giusta l'articolo 46, capoverso 4.

II

L'articolo 41, capoverso 3, della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione si applica, la prima volta, per la presentazione dei conti del 1959.

III

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE
che modifica
quella sulle misure per combattere le epizoozie
(Del 6 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1958,

decreta:

I

La legge federale del 13 giugno 1917¹⁾ sulle misure per combattere le epizoozie è modificata come segue:

Art. 23, cpv. 3

³ Quando le misure previste nell'articolo 1, capoverso 2, sono prese per combattere l'aborto epizootico dei bovini, i Cantoni possono, nei casi previsti nell'articolo 21, capoverso 1, numero 3, pagare ai proprietari indennità superiori all'80 per cento del valore ufficiale di stima. I sussidi federali si calcolano sulla base dell'80 per cento al massimo del valore ufficiale di stima, tenuto conto del ricavo delle parti utilizzabili; nelle regioni ove l'allevamento del bestiame costituisce l'attività principale e che, in quanto tali, sono sottoposte alle misure di lotta, l'indennità può essere calcolata sul fondamento di un tasso fino al 90 per cento del valore di stima.

1) CS 9, 264; RU 1950, 1495, 1527; 1954, 455, 857; 1956, 142, 1299.

II

La presente legge ha effetto a contare dal 1° gennaio 1959.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

Legge Federale che modifica quella sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera (Del 20 marzo 1959)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1959
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.03.1959
Date	
Data	
Seite	179-215
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 862

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.